



**COMUNE DI
CINQUE TESINO
Provincia di Trento**

STATUTO COMUNALE

INTRODUZIONE ALLO STATUTO COMUNALE.....	6
TITOLO I – PRINCIPI.....	10
<i>Art. 1 Principi ispiratori e obiettivi programmatici.....</i>	<i>10</i>
TITOLO II – PARTECIPAZIONE.....	13
<i>Art. 2 Nozione.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 3 Regolamento.....</i>	<i>13</i>
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	14
<i>Art. 4 Istanze, petizioni e proposte.....</i>	<i>14</i>
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE	15
<i>Art. 5 Consultazione popolare.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 6 Consulte e conferenze</i>	<i>15</i>
<i>Art. 7 Consiglio delle donne.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 8 Consiglio degli anziani</i>	<i>16</i>
<i>Art. 9 Consiglio dei giovani</i>	<i>16</i>
CAPO III – REFERENDUM.....	17
<i>Art. 10 Norme generali.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 11 Esclusioni.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 12 Norme procedurali.....</i>	<i>188</i>
<i>Art. 13 Referendum consultivo e propositivo</i>	<i>19</i>
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI.....	20
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	20
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE.....	20
<i>Art. 14 Attribuzioni</i>	<i>21</i>
<i>Art. 15 Convocazione</i>	<i>21</i>
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE.....	21
<i>Art. 16 Attribuzioni e funzionamento.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 17 Composizione</i>	<i>22</i>
<i>Art. 18 Consigliere delegato</i>	<i>22</i>
<i>Art. 19 Mozione di sfiducia.....</i>	<i>23</i>
SEZIONE III - IL SINDACO	23
<i>Art. 20 Attribuzioni</i>	<i>23</i>
CAPO II - ALTRI ORGANI.....	24
<i>Art. 21. Il Presidente del Consiglio</i>	<i>24</i>
<i>Art. 22 Gruppi consiliari</i>	<i>24</i>
<i>Art. 23 Il Consigliere comunale.....</i>	<i>24</i>

Art. 24 Commissioni.....	25
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	26
Art. 25 Norme generali.....	26
Art. 26 Prerogative dell'opposizione	26
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI.....	27
Art. 27 Principi	27
Art. 28 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità.....	27
TITOLO V – GARANZIE.....	28
Art. 29 Opposizioni e ricorsi.....	28
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	29
Art. 30 Il Difensore civico	29
Art. 31 Attivazione dell'istituto	29
TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	31
Art. 32 Principi	31
Art. 33 Forma di gestione amministrativa.....	31
Art. 34 Organizzazione	32
Art. 35 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco.....	33
Art. 36 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	33
Art. 37 Il Segretario comunale	34
Art. 38 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso	35
Art. 39 Rappresentanza in giudizio	35
TITOLO VII - ATTIVITA'.....	36
CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	36
Art. 40 Enunciazione dei principi generali.....	36
Art. 41 Convocazioni e comunicazioni	36
Art. 42 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	36
Art. 43 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.....	36
CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA.....	37
Art. 44 I Regolamenti.....	37
Art. 45 Le ordinanze	37
Art. 46 Sanzioni amministrative	38
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	38
Art. 47 Procedimento amministrativo	38
Art. 48 Istruttoria pubblica.....	38
Art. 49 Regolamento sul procedimento.....	39
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI.....	39
Art. 50 Principi	39

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA.....	40
Art. 51 <i>Linee programmatiche</i>	40
Art. 52 <i>Programmazione finanziaria - controllo</i>	40
Art. 53 <i>Gestione - controllo</i>	41
Art. 54 <i>La gestione del patrimonio</i>	41
Art. 55 <i>Servizio di tesoreria</i>	42
Art. 56 <i>Il revisore dei conti</i>	42
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI.....	43
Art. 57 <i>Norme generali</i>	43
Art. 58 <i>Tariffe</i>	43
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	45
Art. 59 <i>Revisioni dello statuto</i>	45
Art. 60 <i>Norme transitorie</i>	45
Art. 61 <i>Disposizioni finali</i>	46

INTRODUZIONE ALLO STATUTO COMUNALE

ORIGINI E STORIA DELLA COMUNITÀ DI CINTE TESINO

L'insediamento umano che nel tempo si è andato formando fino a costituire l'aggregato urbano, sito nell'avvallamento del piano terrazzato sottostante le pendici di Monte Mezza a metà costa sulla destra del torrente Grigno, ha origini antiche e risale di certo ad epoche assai remote. Le condizioni ambientali del luogo, un tempo ricco di acqua sorgiva, appartato e quindi in posizione strategica in caso di incursioni, riparato dai venti, inducono a pensare che quivi si possa essere costituita una delle prime forme di vita comunitaria propria delle Alpi venete, abitate da popolazioni provenienti da sud, gli Euganei, gli Eneti o Veneti, poi gli etruschi e quindi i Romani. Cinte con ogni probabilità, costituì nell'epoca imperiale, quando la conca era attraversata dalla via Claudia Augusta Altinate, il luogo abitato delle famiglie romane insediate a presidio della stessa, ossia il "vicus" o villaggio e tale ipotesi trova conferma nel rinvenimento avvenuto nel 1951 alle due estremità dell'abitato di due monete dei primi secoli, nonché dal toponimo della località sovrastante il paese, tuttora denominata "Soravigo", dal latino "supra vicum". Dopo la caduta dell'Impero Romano nel periodo dell'alto Medioevo, sotto il dominio dei Goti, dei Longobardi e dei Franchi, la Valsugana rimase unita a Feltre, l'antico municipio romano, e quindi anche la Valle di Tesino. Peraltro nella oscura notte di quel periodo non si hanno riferimenti storici. Delle "universitas hominum et personarum" cioè, delle Comunità intese come concetto etnico ed economico si incomincia ad avere notizie dopo il Mille, con la formazione dei primi organismi amministrativi per regolamentare l'uso ed il godimento dei beni della collettività quindi i pascoli, i boschi, le malghe, i novali cioè i terreni dissodati, le strade e le vie pubbliche nonché le contribuzioni necessarie a far fronte ai bisogni della vita associata ed alla difesa contro le calamità. Il Tesino, con le ville di Pieve, Castello e Cinte anticamente formò un'unica comunità, che in seguito si scompose in tre pur rimanendo unita nella trattazione delle cose di interesse generale, "cospirano però insieme negli affari comuni di tutta la valle". Tanto risulta da un documento del 1208, il che conferma che la Comunità di Cinte all'epoca era già autonoma. Un ulteriore riscontro dell'esistenza in quel periodo storico della Comunità di Cinte, si rileva dalla pergamena conservata in Municipio contenente l'atto concluso

il 5 giugno 1238 relativo all'affittanza dell'alpeggio all'Arpaco con l'intervento in rappresentanza della stessa dei due Sindaci.

L'autonomia delle comunità in genere e quindi anche di quella di Cinte riguardava la facoltà di liberamente disporre della propria organizzazione amministrativa interna, essendo soggetta per gli affari politici e giurisdizionali all'autorità feudale e per quelli religiosi all'autorità ecclesiastica preposta alla "Plebs" alla Pieve. Non esistettero per secoli norme scritte per regolare i comportamenti della vita associativa. Si procedette nel tempo secondo prassi ossia sulla base del diritto consuetudinario via via formatosi. Solamente nel XV secolo compaiono le prime "carte di regola", cioè le norme codificate. Non si sa se Cinte abbia avuto una propria carta o se si sia sempre proceduto, come pare probabile, secondo consuetudine. Le pergamene conservate, che tra le altre cose contengono gli atti di alcune assemblee della regola, non consentono interpretazioni al riguardo. Permettono invece di conoscere come era articolata la Comunità, quali erano i suoi organi ed il luogo dove si tenevano le riunioni e cioè nello spazio antistante il vecchio Municipio sulla via che porta alla Chiesa. I "regolani" di Cinte così come quelli delle altre comunità, in assemblea cioè nella "Regola" decidevano sugli affari relativi all'Amministrazione dei beni collettivi, sugli accordi con le altre comunità, applicavano le contravvenzioni, deliberavano sulle cose di interesse generale. A capo della Comunità con funzioni esecutive, era posto il Sindaco, mentre il Massaro fungeva da esattore e contabile. Speciali guardie detti "saltari", sorvegliavano i beni comuni. Le carte di regola, che avevano recepito le norme locali del diritto consuetudinario, erano di conseguenza diverse da paese a paese. Per contro le comunità delle varie giurisdizioni erano dotate di speciali "statuti", che contenevano le norme derivate dal diritto romano emanate dalle autorità feudali per assicurare l'ordine interno nei rapporti di relazione e comportamentale dei sudditi. Lo statuto per la giurisdizione di Ivano, nel cui ambito ricadeva il Comune di Cinte, distinto in due sezioni una civile e una penale, fu promulgato nel 1609, sulla base delle precedenti norme emanate dal principe vescovo di Feltre, dall'Arciduca Massimiliano d'Austria, con il proposito esplicito "che i sudditi siano governati con ottima giustizia, et ordine et matura deliberazione et consiglio". Lo statuto disponeva in merito ai delitti e alle pene e per quanto riguardava l'ordinamento interno della società civile sui pesi e sulle misure, sui termini e confini, sui rozzali, sugli stillicidi, sugli edifici, sulle strade e vie pubbliche ed altro ancora. Nel 1773 Maria Teresa d'Asburgo emanò una legge di grado superiore che riguardava tutto il territorio dell'Impero e cioè il codice intitolato "Costituzione de Giudizi e Tasse". Gli statuti delle Giurisdizioni e le carte di regola

mantennero la loro efficacia in quanto le nuove disposizioni in esse contenute non fossero in contrasto con la nuova legislazione statale, introdotta anche allo scopo di porre ordine alla frammentazione della normativa locale.

Lo statuto della Giurisdizione di Ivano e la costituzione teresiana rimasero in vigore anche nel Tesino fino all'avvento, con Napoleone Bonaparte nel 1810, del Regno Italico. Nel 1810 il Comune di Cinte perde per la prima volta la sua autonomia e diventa frazione di Castel Tesino. Nel 1818 con la cessazione delle istituzioni italiane, Cinte torna ad essere comune autonomo e ciò fino al 1928, quando fu aggregato a Pieve, conseguendo peraltro nel 1935 l'amministrazione separata beni di uso civico, che riguardava in pratica la pressochè totale disponibilità dei boschi, dei pascoli e delle malghe, esclusa solo la malga Dottessa. Nel 1947 la Comunità riacquista la propria piena autonomia con la ricostituzione del Comune di Cinte Tesino.

Quanto esposto delinea gli elementi fondamentali del quadro normativo che ha regolato nei secoli la vita della Comunità cintese, la quale ha esercitato la sua sovranità in un determinato ambito territoriale, che si è andato assestando nel tempo nelle tre zone attuali fra di loro distinte e contermini.

La prima zona è quella originaria con il villaggio ed i masi vallivi e montani contornati dalle erte boscate che chiudono la valle ad occidente. Nel secolo XIII il confine a nord fu motivo di contestazione, quando Cinte denunciò l'usurpazione del suo territorio da parte della Comunità di Pieve, reclamando con esito negativo l'estensione dei propri diritti fino al rio Solcena. La delimitazione dei confini a nord-ovest tra i due paesi, che fin dal secolo XIV godettero in comunione il monte "Altanede" avvenne per pacifico accordo. Contestati invece i confini con Grigno, la cui comunità nel secolo XVII rivendicò il proprio diritto sui boschi di Monte Mezza, probabilmente l'"Animezza". La controversia giudiziaria deve essersi risolta a favore di Cinte stante l'attuale confine posto al Sasso Rosso ed alle Pale di Riva.

La seconda zona costituita dai pascoli, dalle malghe e dalle selve che degradano verso oriente lungo le valli che scendono da entrambi i lati dell'Arpaco e del Col del Remitta fino al torrente Vanoi fu acquistata dalla Comunità di Cinte nel 1238. E' peraltro da presumere che l'uso dei beni sia stato anteriore e che l'atto concluso in quel anno abbia soltanto regolarizzato una situazione di fatto. I confini a sud furono oggetto per secoli di contese talvolta violente. E' del 1177 la sentenza del Vescovo di Feltre che, tra gli altri delimita i confini della comunità di Lamon del Monte Arpaco. La comunità di Cinte non rispetta la sentenza, tende ad espandersi,

nascono contestazioni , fino a quando nel 1511 Lamon fu costretto a cedere tutto il territorio al di qua dell'Arpaco fino alla Val Calgiere. Poichè la pretesa era però di possedere il Monte Coppolo gli abitanti di Cinte

inscenarono una violenta protesta contro la presunta usurpazione da parte degli abitanti di Lamon nel bosco degli Agnei attorno al Col del Toc. Questa volta però il podestà di Feltre diede ragione alla Comunità avversaria e quattro anni dopo nel 1582 l'accordo stipulato fra la Repubblica di Venezia ed il Tirolo riconosce il diritto del Comune di Lamon sui boschi in contestazione. Da allora e per sempre il confine fra i due comuni, che per secoli fu anche confine di stato, scende dal valico del Coppolo lungo la Val Calgiere a sud e delle malghe Tonarezza fino al torrente Vanoi.

La terza zona costituita dal monte Cengello rosso e Parè, è situata in territorio del Comune di Pieve Tesino. Nel 1852 Francesco Giuseppe 1° imperatore d'Austria nel rinnovare l'investitura di tutti i beni di Pieve accoglie nello stesso atto "la domanda ed anche la preghiera della Comunità di Cinte Tesino che venga anch'essa quivi inserita per il suo monte Cengello Rosso e Parè situato nella regola di Pieve Tesino e soggetto al vincolo feudale". Poichè il provvedimento imperiale rinnova l'investitura della curia feltrina del 1685 è da presumere che il diritto su questo limitato angolo del gruppo di Cima d'Asta sia di natura feudale, anch'essa risalente ai primi secoli del secondo millennio, forse quando il Tesino costituiva ancora un'unica comunità. I Territori del Comune di Cinte Tesino sono ricchi di boschi d'alto fusto che la Comunità ha utilizzato per i propri bisogni interni e per trarne proventi. E' pertanto significativo il fatto che il primo emblema del Comune, in uso già certamente nel secolo scorso sia stato un abete. Nel 1984 è stato adottato lo stemma ufficiale nel quale l'abete di color verde chiaro emerge dal un colle verde posto alla base di uno scudo a fondo rosso. L'abete emergente da un colle verde sta a significare la storia di una Comunità che dalla ricchezza delle sue foreste ha tratto nei secoli il sostentamento per la sua continuità e per la vita degli abitanti del paese.

Ora incombono tempi nuovi e profonde trasformazioni sono in atto. Recenti leggi dello Stato e per il Trentino Alto Adige della Regione fanno riemergere dopo tanti anni di centralismo le autonomie delle comunità locali. I Comuni si stanno dotando di statuti per regolamentare la propria organizzazione amministrativa. Va certamente mutando il modo di governare e di gestire la cosa pubblica. Lo Statuto rappresenta per il Comune di Cinte Tesino un momento significativo della sua storia millenaria e sotto certi aspetti un ritorno al passato e quindi ai valori ed alle prerogative proprie della comunità Cintese.

TITOLO I - PRINCIPI

ART. 1

PRINCIPI ISPIRATORI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona, compresi i diritti religiosi.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti, della Parrocchia e delle associazioni portatrici di interessi diffusi di ogni espressione della comunità locale.
3. Promuove la tutela della vita umana fin dal suo primo inizio, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare l'educazione integrale dei figli, anche tramite servizi sociali ed educativi.
4. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne ed uomini, di ogni lingua, razza, stirpe e religione.
6. Concorre nell'ambito delle sue competenze alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibili all'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse le necessità delle persone di oggi e delle generazioni

future, rispettando la natura ed il suo Creatore.

7. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico, del paese e le tradizioni culturali e religiose.
8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni nonché della Parrocchia. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
10. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono.
11. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali, locali ed ecclesiali.
12. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini, delle associazioni e della Parrocchia.
13. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, basandosi anche sulla dottrina sociale proposta dal Magistero della Chiesa, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
14. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali ed attraverso i

rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale, democratico e religioso.

- 15.** L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione , celerità, imparzialità, responsabilità, uguaglianza, democraticità.

- 16.** Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione di altri organismi, enti o società.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

ART. 2 NOZIONE

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla *popolazione residente* sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - c) persone con oltre sessantacinque anni d'età;
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

ART. 3 REGOLAMENTO

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

ART. 4

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) istanza la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno 25 (venticinque) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 25 (venticinque) iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno 25 (venticinque) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 25 (venticinque) iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 5

CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di 1/4 (un quarto) dei Consiglieri o di almeno 30 (trenta) cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

ART. 6

CONSULTE E CONFERENZE

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo (ove esistente) e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

ART. 7
CONSIGLIO DELLE DONNE

1. Il Comune, attraverso il Consiglio delle donne, promuove il ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi.
2. Il Consiglio delle donne è composto dalle donne elette nel Consiglio comunale, dalle componenti la Giunta comunale e da ulteriori (tre) donne designate dai gruppi e dalle associazioni presenti nel Comune.
3. Il Consiglio delle donne promuove azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne contribuendo allo sviluppo della loro identità e interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro.
4. Il Consiglio delle donne esprime parere sugli atti che gli sono sottoposti dal Consiglio comunale e dalla Giunta.

ART. 8
CONSIGLIO DEGLI ANZIANI

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva degli anziani alla politica comunale, riconoscendo il Comitato degli anziani, istituito per promuovere il ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni.
2. Il Consiglio degli anziani è formato da 5 (cinque) componenti, di cui almeno 3 (tre) con più di sessantacinque anni di età.
3. Il Consiglio può sottoporre al Consiglio comunale e alla Giunta proposte volte rendere migliore la vita degli anziani nel Comune.
4. Il Consiglio comunale e la Giunta possono richiedere l'espressione di pareri al Comitato degli anziani.

ART. 9
CONSIGLIO DEI GIOVANI

1. Il Comune, attraverso il Consiglio dei giovani, valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale.

2. Il Consiglio dei giovani è composto da 5 (cinque) rappresentanti designati dalle associazioni giovanili presenti nel territorio. Almeno la metà dei componenti è scelta tra gli studenti.
3. Il Consiglio, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte d'intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di Comuni vicini. Il Consiglio dei giovani collabora con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti, e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.
4. Il Consiglio dei giovani può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta, con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentito in ordine ai progetti che riguardano direttamente i giovani.

CAPO III – REFERENDUM

ART. 10 NORME GENERALI

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.
2. Il referendum può essere richiesto da due terzi dei Consiglieri o da almeno una percentuale non inferiore al 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la

maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

ART. 11 ESCLUSIONI

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

ART. 12 NORME PROCEDURALI

1. Entro 20 (venti) giorni dal deposito della proposta o richiesta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta (metà più uno) dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Entro 3 (tre) mesi dalla valutazione della richiesta da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi 2 (due) mesi.

ART. 13
REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

1. Il referendum consultivo e il referendum propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Se il referendum consultivo o quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14 ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
 - b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Cinte Tesino" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 52.000 (cinquantaduemila) al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi o esecutivi;
 - e) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso

civico;

- f) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

ART. 15 CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

ART. 16 ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

ART. 17
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 2 (due), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.
4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

ART. 18
CONSIGLIERE DELEGATO

1. Il Sindaco può nominare fino a 2 (due) Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del

proprio incarico.

ART. 19
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

ART. 20
ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

ART. 21

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

ART. 22

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

ART. 23

IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga

e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a 3 (tre) sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per 5 (cinque) sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

ART. 24 COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali composte da Consiglieri e da altre persone, le quali partecipano ai lavori senza diritto di voto.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

ART. 25 NORME GENERALI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 26 PREROGATIVE DELL'OPPOSIZIONE

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:
 - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

ART. 27 PRINCIPI

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

ART. 28 ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

ART. 29 OPPOSIZIONI E RICORSI

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

ART. 30 IL DIFENSORE CIVICO

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

ART. 31 ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi

nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 32

PRINCIPI

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. L'Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

ART. 33

FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei

programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio/Ufficio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 35 e 36 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

ART. 34 ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 33 comma 2;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 33 commi 1 e 2;
 - c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale.
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

ART. 35

ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 36

ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti, adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore ad euro 2.500 (duemilacinquecento) e comunque:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la

- gestione dei servizi;
- f) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
 - g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 37

IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
- 2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
- 3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 33 commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità del Segretario di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

ART. 38

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

ART. 39

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 40

ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

ART. 41

CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

ART. 42

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI

1. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni..

ART. 43

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla

gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini, alle associazioni ed alla Parrocchia le notizie relative all'attività comunale.

2. Per il raggiungimento di tali scopi:
 - a) l'accesso agli atti del Comune è assicurato a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;
 - b) l'informazione sull'attività del Comune è assicurata mediante un periodico di informazione. Inoltre gli uffici comunali sono a completa e totale disposizione di chiunque (privato cittadino, associazioni, enti, parrocchia, etc.) ne faccia richiesta.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 44 I REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

ART. 45 LE ORDINANZE

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

ART. 46
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 47
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

ART. 48
ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

ART. 49
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO

1. Il Comune disciplina con regolamento :
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

ART. 50
PRINCIPI

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

ART. 51

LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 (novanta) giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

ART. 52

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (economico e patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

ART. 53

GESTIONE – CONTROLLO

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

ART. 54

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia

necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 55 **SERVIZIO DI TESORERIA**

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

ART. 56 **IL REVISORE DEI CONTI**

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

ART. 57 NORME GENERALI

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

ART. 58 TARIFFE

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai

regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 59

REVISIONI DELLO STATUTO

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

ART. 60

NORME TRANSITORIE

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 17 comma 3 e seguenti e 27 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.
3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato nella somma di euro 25,00.

ART. 61
DISPOSIZIONI FINALI

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

Approvazione

delibera del Consiglio comunale n. 39 dd. 22/08/1994

Variazioni

delibera del Consiglio comunale n. 43 dd. 22/12/1995

delibera del Consiglio comunale n. 3 dd. 19/02/1996

Revisione per adeguamento alla L.R. 7/2004

delibera del Consiglio comunale n. 6 dd. 28/04/2006